

## Circolare informativa – area tributaria

### Decreto competitività – “tremonti quater” e varie

Ecco di seguito le novità più significative:

#### Bonus acquisto beni strumentali – tremonti quater

È confermato il riconoscimento dell’incentivo per gli investimenti realizzati da titolari di reddito d’impresa (ditte individuali, società di persone, società di capitali, cooperative) in beni strumentali nuovi.

#### Soggetti interessati

L’agevolazione spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa, compresi coloro che hanno iniziato l’attività:

- da meno di 5 anni alla data del 25.6.2014, anche se con durata dell’attività inferiore a 5 anni;
- dal 26.6.2014.

#### Soggetti “titolari di attività industriali”

I soggetti “titolari di attività industriali” a rischio di incidenti sul lavoro, ex D.Lgs. n. 334/99, possono fruire dell’incentivo “solo se è documentato l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto”.

#### Spese agevolabili

Il beneficio in esame è riconosciuto per gli investimenti:

- di importo superiore a € 10.000 (per singolo bene);
- effettuati dal 25.6.2014 al 30.6.2015;
- in beni nuovi strumentali compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 ossia:

(Le strutture, cui gli investimenti sono destinati, devono essere ubicate in Italia)

<b>MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE</b>
Motori a combustione interna (esclusi i motori destinati ai mezzi di trasporto su strada e ad aeromobili)
Pistoni, fasce elastiche, carburatori e parti simili motori a combustione interna
Turbine e turboalternatori (incluse parti e accessori)
Apparecchiature fluidodinamiche
Altre pompe e compressori
Altri rubinetti e valvole
Organi di trasmissione (esclusi quelli idraulici e quelli per autoveicoli, aeromobili e motocicli)
Cuscinetti a sfere
<b>ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE</b>
Forni, fornaci e bruciatori
Caldaie per riscaldamento

Altri sistemi per riscaldamento
Ascensori, montacarichi e scale mobili
Gru, argani, verricelli a mano e a motore, carrelli trasbordatori, carrelli elevatori e piattaforme girevoli
Carriole
Altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione
Cartucce toner
Macchine ed altre attrezzature per ufficio (esclusi computer e periferiche)
Utensili portatili a motore
Attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione; di condizionatori domestici fissi
Bilance e di macchine automatiche per la vendita e la distribuzione (incluse parti staccate e accessori)
Macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (incluse parti e accessori)
Macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio (incluse parti e accessori)
Apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico
Macchine per la pulizia (incluse le lavastoviglie) per uso non domestico
Livelle, metri doppi a nastro e utensili simili, strumenti di precisione per meccanica (esclusi quelli ottici)
Altro materiale meccanico e di altre macchine di impiego generale nca
<b>MACCHINE PER L'AGRICOLTURA E LA SILVICOLTURA</b>
Trattori agricoli
Altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia
<b>MACCHINE PER LA FORMATURA DEI METALLI E DI ALTRE MACCHINE UTENSILI</b>
Macchine utensili per la formatura dei metalli (incluse parti e accessori ed escluse le parti intercambiabili)
Macchine per la galvanostegia
Altre macchine utensili (incluse parti e accessori) nca
<b>ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI</b>
Macchine per la metallurgia (incluse parti e accessori)
Macchine per il trasporto a cassone ribaltabile per impiego specifico in miniere, cave e cantieri
Altre macchine da miniera, cava e cantiere (incluse parti e accessori)
Macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
Macchine tessili, di macchine e di impianti per il trattamento ausiliario dei tessili, di macchine per cucire e per maglieria (incluse parti e accessori)
Macchine e apparecchi per l'industria delle pelli, del cuoio e delle calzature (incluse parti e accessori)
Apparecchiature e di macchine per lavanderie e stirerie (incluse parti e accessori)
Macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
Macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
Macchine per la stampa e la legatoria (incluse parti e accessori)
Robot industriali per usi molteplici (incluse parti e accessori)
Apparecchi per istituti di bellezza e centri di benessere
Apparecchiature per il lancio di aeromobili, catapulte per portaerei e apparecchiature simili
Giostre, altalene ed altre attrezzature per parchi di divertimento
Apparecchiature per l'allineamento e il bilanciamento delle ruote; altre apparecchiature per il bilanciamento
Altre macchine ed attrezzature per impieghi speciali nca (incluse parti e accessori)

## Determinazione dell'agevolazione

L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei suddetti beni strumentali realizzati nei 5 periodi d'imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Il credito spetta con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in

ciascun periodo d'imposta.

Il credito d'imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo la prima delle quali utilizzabile a decorrere dall'1.1 del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento (ad esempio, per gli investimenti 2014, dall'1.1.2016).

Soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di 5 anni

Per i soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di 5 anni alla data del 25.6.2014 va considerata la media degli investimenti nei suddetti beni strumentali realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 25.6.2014 o a quello successivo, con la facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Modalità di utilizzo del credito

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 e non è soggetto al limite annuale pari a € 250.000 ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007. Inoltre:

- non è tassato ai fini IRPEF / IRES e non è soggetto ad IRAP;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali lo stesso è utilizzato;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Cause di decadenza

Il bonus è revocato in caso di:

- cessione a terzi o destinazione dei beni agevolati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto;
- trasferimento dei beni agevolati, entro il 31.12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in strutture produttive fuori del territorio italiano, anche se appartenenti al beneficiario dell'agevolazione.

In caso di indebita fruizione il credito:

- va restituito entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si è verificata la decadenza;
- è recuperato dall'Agenzia delle Entrate maggiorato di interessi e sanzioni.

## **Trasformazione eccedenza ace in credito d'imposta ai fini irap**

È prevista la possibilità, per la generalità dei beneficiari dell'agevolazione, di fruire di un credito d'imposta commisurato all'eccedenza ACE non utilizzata per incapienza del reddito complessivo.

Tale credito va:

- utilizzato in diminuzione dell'IRAP;
- ripartito in 5 quote annuali di pari importo;
- quantificato applicando all'eccedenza ACE il 27,5% per l'IRES ovvero le aliquote per

scaglioni per l'IRPEF.

La possibilità di utilizzare tale agevolazione decorre dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014 ed è alternativa al riporto dell'eccedenza ai periodi d'imposta successivi.

## **Nuova misura del capitale sociale (minimo) delle spa**

È confermata la modifica all'art. 2327, C.c. per effetto della quale il capitale sociale minimo per la costituzione di spa / sapa passa da € 120.000 a € 50.000, con possibilità per le società già esistenti di adeguarsi al nuovo limite previa specifica modifica statutaria.

## **Nomina del collegio sindacale / revisore nelle srl**

È confermata l'abrogazione del comma 2 dell'art. 2477, C.c., con la conseguenza che l'obbligo di nomina del Collegio sindacale / revisore di una srl non è più collegato all'entità del capitale sociale.

Di fatto la presenza dell'organo di controllo è ora obbligatoria soltanto qualora:

- per 2 esercizi consecutivi siano stati superati 2 dei 3 limiti previsti dall'art. 2435-bis, ossia le soglie il cui superamento comporta la redazione del bilancio in forma ordinaria;
- la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Tale modifica si riflette anche sull'obbligo di nomina dell'organo di controllo delle cooperative, stante il richiamo al citato art. 2477 contenuto nell'art. 2543, C.c.

In sede di conversione è stato disposto che il venir meno dell'obbligo di nomina del Collegio sindacale / revisore costituisce giusta causa di revoca.

## **Iscrizione nel Registro delle Imprese**

E' stata prevista, nei confronti delle società diverse dalle spa, l'iscrizione immediata nel Registro delle Imprese, richiesta in base ad un atto pubblico / scrittura privata autenticata, ferma restando la cancellazione d'ufficio in caso di insussistenza delle condizioni richieste.

## **Certificazione Crediti nei Confronti Della P.A.**

A seguito della modifica, apportata in sede di conversione, il termine previsto dall'art. 37, DL n. 66/2014, entro il quale presentare l'istanza di certificazione dei crediti vantati nei confronti della P.A. è stato differito dal 31.8.2014 al 31.10.2014.

## **CONCORSI E MANIFESTAZIONI A PREMIO**

Con l'introduzione, in sede di conversione, della nuova lett. c-bis all'art. 6, comma 1, DPR n. 430/2001, non rientrano tra i concorsi e le manifestazioni a premio, per i quali sono applicabili le specifiche disposizioni in ambito fiscale, le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d'ingresso, i premi sono costituiti da buoni uti-

lizzabili su una spesa successiva nello stesso punto vendita che ha emesso i buoni o in un altro punto vendita facente parte della medesima insegna / ditta.

## Tariffe Incentivanti Elettricità Impianti Fotovoltaici

Sono confermate le modifiche ai sistemi di incentivazione previsti per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, previste al fine di “ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili”.

In particolare, i titolari di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW subiranno, dall'1.1.2015, una riduzione della tariffa incentivante. In sede di conversione è stato specificato che la rimodulazione della tariffa avviene in base alla scelta, da comunicare al GSE entro il 30.11.2014. È possibile scegliere 1 delle seguenti opzioni:

1. erogazione della tariffa per un periodo di 24 anni (decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti), modulata in funzione del periodo residuo. La predetta percentuale di riduzione, basata sugli anni che rimangono all'impianto per esaurire il periodo di 20 anni di incentivazione, è la seguente:

Periodo residuo (anni)	Percentuale di riduzione dell'incentivo
12	25%
13	24%
14	22%
15	21%
16	20%
17	19%
18	18%
oltre 19	17%

2. rimodulazione della tariffa, fermo restando il periodo ventennale, con fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale nel primo periodo di fruizione e di un incentivo incrementato nella stessa misura nel secondo periodo di fruizione. Le percentuali di rimodulazione saranno fissate dal Ministero dello Sviluppo economico con un apposito Decreto;
3. riduzione della tariffa, fermo restando il periodo ventennale, di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto al 25.6.2014 (data di entrata in vigore del Decreto), per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti quantità:

Impianto	Percentuale di riduzione dell'incentivo
da € 200 kW a 500 kW	6%
da 500 kW a 900 kW	7%
superiore a 900 kW	8%

In assenza di comunicazione il GSE applica quest'ultima opzione.

Nel caso di tariffe onnicomprensive erogate ai sensi del DM 5.7.2012 le suddette riduzioni si applicano alla sola componente incentivante.

Dal secondo semestre 2014 le tariffe incentivanti sono erogate in rate mensili costanti in misura pari al 90% della “produttività media annua stimata” dell’impianto, con conguaglio entro il 30.6 dell’anno successivo.

È inoltre previsto che le Regioni e gli Enti locali avranno il compito di adeguare, se necessario, ciascuno per la parte di competenza, alla durata dell’incentivo rimodulata, la validità temporale dei permessi rilasciati, comunque denominati, per la costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici ricadenti nel campo di applicazione della norma in esame.

In sede di conversione ai soggetti beneficiari degli incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili è riconosciuta la possibilità di cedere una quota degli stessi, fino all’80%, ad un acquirente “selezionato tra i primari operatori finanziari europei”, che subentra nel diritto alla relativa percezione.

Merano, settembre 2014

**STUDIO CONTRACTA**